

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE STAND UP FOR JAMAICA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "ASSOCIAZIONE STAND UP FOR JAMAICA ONLUS".

ARTICOLO 2 - SEDE - DURATA

L'associazione ha sede in Roma, Via Ronciglione n. 3 int. 4. La sua durata è a tempo indeterminato.

TITOLO II CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza. L'attività istituzionale sarà esclusivamente diretta ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati, versanti in specifiche condizioni di bisogno in ragione di condizioni economiche e sociali, sia come singola iniziativa dell'associazione stessa, sia come supporto ad iniziative di altre associazioni umanitarie e di volontariato che perseguano attività con le medesime finalità dell'associazione.

ARTICOLO 4 - ULTERIORI ATTIVITÀ

Per la realizzazione delle proprie finalità, nonché per attuare il suo scopo, l'associazione potrà:

- Dopo attenta disamina di richieste provenienti da singoli, da comunità o da enti locali, elaborare progetti periodici di sostegno a soggetti terzi in condizioni di bisogno;
- Fornire direttamente o indirettamente, sostegno finanziario o strumenti e beni vari a favore di soggetti che vivono in situazioni di difficoltà (povertà, malattia, solitudine, abbandono, emarginazione, o disagio in generale) siano essi bambini, adulti o anziani, sia in Italia che all'estero, o a favore di altri enti che operino direttamente nei confronti delle suddette persone;
- Partecipare e/o organizzare manifestazioni, eventi culturali, musicali, artistici etc. comprendendo anche organizzazione di cene e ritrovi con il fine di raccogliere fondi da donare in beneficenza;
- Promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- Sostenere progetti elaborati da altri o gruppi, ONLUS, enti religiosi, e altre organizzazioni senza fine di lucro aventi come obiettivo il sostegno di soggetti bisognosi, e la tutela dei diritti civili in Italia, Europa o paesi extraeuropei;
- Favorire la conoscenza della propria attività nonché la conoscenza delle situazioni caratterizzate da disagio sociale estremo, attraverso la realizzazione di materiale promozionale o editoriale (a titolo esemplificativo: filmati, conferenze pubbliche o private, album fotografici, siti internet, brochures, libri, compact disc, volantini etc.) il tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere eventuali donazioni o consensi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli stessi, fermo restando che non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - GLI ASSOCIATI

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto. Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 6 - LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- comportarsi lealmente e correttamente nell'ambito dell'associazione e fuori di essa e nei confronti di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di associati, dall'Assemblea su proposta dal Comitato Direttivo;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;
- osservare l'atto costitutivo, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni eventualmente adottate da componenti degli organi sociali in conformità alle norme statutarie.

TITOLO IV COSTITUZIONE - VARIAZIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone, e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato - via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati - il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro dieci giorni dalla delibera. La decisione del comitato di gestione è insindacabile.

ARTICOLO 9 - COSTITUZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota

associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di trenta giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria ed il diritto di partecipare alle attività dell'associazione.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento, e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio Direttivo sanziona con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre trenta giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 12 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

ARTICOLO 13 - RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il presidente;
- 3) il collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO VI L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio

Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

ARTICOLO 16 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal collegio dei revisori; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 17 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 18 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ai sensi di legge ogni associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe agli associati. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ARTICOLO 19 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà di uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole del 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice - presidente. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 21 - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 22 - ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 23- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice - presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII IL COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 24 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

TITOLO IX IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ARTICOLO 25 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 26 - TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE


ARTICOLO 27 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone di un patrimonio e di entrate costituiti da versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 - LE QUOTE ANNUALI

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.



TITOLO XI
LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 29 - TENUTA LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del collegio dei sindaci nonché del libro degli associati.

TITOLO XII
ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

ARTICOLO 31 - RENDICONTO

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIII
AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 32 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 33 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XIV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad altre associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 35 - VARIE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del codice civile nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 460/97 ed alle leggi vigenti in materia.

F.TI: Maria Carla GULLOTTA - Andrea ANNUNZIATO - Valentina MAZZATENTA
- Giuseppina RANDAZZO Notaio.